Sentenza n. 248 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **32739** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di **Alessi** Renzo (c.f. LSSRNZ55C20G224O), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Locatelli (c.f. LCTLNZ61M24F205O, pec: lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso il medesimo studio in Padova, Galleria Alcide De Gasperi n. 4,

VISTO l'art. 130 c.g.c.;

VISTI gli atti del giudizio;

UDITI nell'udienza camerale del **16 settembre 2026**, tenutasi con l'assistenza della d.ssa Paola Franchini, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale d.ssa Francesca Dimita, l'Avv. Flavio

Bagolin, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Locatelli, per il convenuto, i quali hanno concluso come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. Renzo Alessi, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 212.030,57, in favore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Le indagini che conducevano alle contestazioni all'odierno esame traevano origine dall'esposto presentato alla Procura contabile dall'allora Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino (attualmente Azienda ULSS n. 8 Berica) con nota prot. n. 20824 del 4.6.2014, avente ad oggetto l'esito del giudizio civile instaurato dinnanzi al Giudice del Lavoro di Vicenza dalla dott.ssa Fiorella De Zotti, il cui incarico di Direttore Amministrativo era stato revocato con deliberazione n. 374/2009 del Direttore Generale, dott. Renzo Alessi.

Dal complesso degli atti di causa si evincerebbe, secondo la ricostruzione del Requirente, che il convenuto, all'epoca dei fatti contestati, rivestiva la carica di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e, in tale veste, aveva disposto, con deliberazione n. 374 del 7 agosto 2009, la revoca anticipata dell'incarico di Direttore Amministrativo conferito alla dott.ssa Fiorella De Zotti, prima della scadenza contrattualmente e normativamente prevista.

A seguito del ricorso proposto dalla De Zotti innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 324/2013, l'Azienda veniva condannata al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 85.649,22, e del danno all'immagine professionale subito dalla dirigente, determinato equitativamente in euro 35.000,00. La pronuncia, impugnata dall'Azienda, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 507/2019, pubblicata il 4 febbraio 2020, passata in giudicato.

A far data dall'aprile 2014, l'Azienda provvedeva al pagamento delle somme riconosciute alla De Zotti, complessivamente pari ad euro 144.640,71 (di cui euro 46.093,65 a saldo del danno all'immagine e spese legali, comprensivi degli accessori di legge, ed euro 98.547,06 a saldo del danno patrimoniale, comprensivi di accessori), e sosteneva altresì le spese di difesa nei due gradi di giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, pari ad euro 38.221,86 per il primo grado ed euro 29.168,00 per l'appello, per un danno erariale indiretto complessivo di euro 212.030,57, la cui restituzione veniva ripetutamente richiesta al dott. Alessi con atti di costituzione in mora, rimasti privi di riscontro.

Con l'atto introduttivo di giudizio, dunque, il Requirente ha argomentato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile del convenuto, qualificando la condotta come connotata da colpa grave, in ragione: della manifesta violazione della normativa in materia che fissa la durata minima del rapporto con il Direttore Amministrativo (art. 3-*bis*, c. 8, d.lgs. n. 502/1992); dell'assenza di una giusta causa di recesso, fondata su mere e generiche valutazioni circa le difficoltà di inserimento della dirigente nell'organizzazione aziendale, prive di specifiche

contestazioni di inadempimento contrattuale; della pubblicità data alla vicenda della revoca con dichiarazioni lesive dell'immagine professionale della De Zotti. La Procura ha altresì escluso la fondatezza delle eccezioni difensive formulate in sede di invito a dedurre, relative alla nullità degli atti di messa in mora e all'intervenuta prescrizione, nonché all'invocata *compensatio lucri cum damno*.

2. Con comparsa ritualmente depositata si è costituito il convenuto Alessi Renzo, il cui patrocinio, avendo conseguito il parere positivo della Procura, ha, in via preliminare, chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di euro 63.609,17, pari al 30% della pretesa risarcitoria.

Nell'ipotesi in cui il Collegio non avesse ritenuto ammissibile la predetta istanza, la difesa ha contestato in punto di fatto e di diritto la ricostruzione del Requirente, eccependo in via preliminare la nullità degli atti di costituzione in mora e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda per insussistenza della condotta antigiuridica, stante la natura fiduciaria del rapporto intercorso con la De Zotti e la conseguente legittimità del recesso *ad nutum* ai sensi dell'art. 2237 c.c., nonché l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e del nesso di causalità, oltre all'errata quantificazione del danno. In via ulteriormente subordinata, è stata chiesta l'applicazione del potere riduttivo, anche ai sensi dell'art. 1, c. 1-*octies*, l. n. 20/1994.

3. In data 19 maggio 2026, la Procura ha reso il proprio parere favorevole alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026, con il **decreto n.**

3/2026, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato del convenuto e ha determinato il termine per il versamento dell'importo a carico dell'interessato in € 63.609,17, pari al 30 per cento della pretesa risarcitoria, in favore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Contestualmente, è stata fissata l'odierna udienza per la definizione del giudizio.

5. Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata.

6. All'udienza camerale del **16 settembre 2026**, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale d.ssa Francesca Dimita, l'Avv. Flavio Bagolin, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Locatelli, per il convenuto, i quali hanno concluso come da verbale.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Essendosi realizzate le condizioni richieste dalla normativa per la definizione alternativa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 3/2026, ed essendo stato accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il presente giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio. Tale conclusione è avvalorata dalle conseguenze processuali che ne derivano, identificabili nella preclusione della prosecuzione con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza stessa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze 7 giugno

2017, n. 56, 15 settembre 2017, n. 110, 7 giugno 2018, n. 81).

II. Con riferimento al regolamento delle spese, il Collegio osserva che, nel rito abbreviato, la relativa statuizione richiede la valutazione del Giudicante (art. 130, c. 8, c.g.c.), diversamente da quanto avviene nei casi di estinzione previsti dal codice (artt. 110, 111 c.g.c.), laddove la disciplina delle spese è già fissata dalla legge. Tale valutazione va condotta tenendo conto di una pluralità di elementi, quali: la fase in cui è stata proposta l'istanza, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, le circostanze concrete che hanno condotto alla definizione alternativa, la congruità della somma rispetto alla gravità della condotta e all'entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti dopo la determinazione delle somme da versare. Nel caso di specie, l'istanza è stata proposta in primo grado, evitando così il ricorso al più complesso e oneroso rito ordinario, con i relativi gradi di giudizio. Il convenuto ha inoltre versato, entro il termine fissato dal decreto n. 3/2026, una somma pari al 30% del danno, risparmiando all'amministrazione le procedure esecutive (più lunghe, incerte e onerose) e realizzando così pienamente la finalità della norma, volta a garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario (art. 130, c. 1, c.g.c.). A ciò si aggiunge la congruità della somma, già vagliata, con parere conforme del pubblico ministero, in sede di decreto n. 3/2026, cui si rinvia integralmente *per relationem*. Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definisce con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità

amministrativa, iscritto al n. **32739** del registro di segreteria, nei confronti di

Alessi Renzo, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
f.to digitalmente	f.to digitalmente
Innocenza Zaffina	Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 21/09/2026

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo